

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAMMARCO, MAROTTA

Modifica all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e altre disposizioni in materia di copertura delle sedi giudiziarie e di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate o operanti nel contrasto della criminalità organizzata

Presentata il 30 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede benefici economici nei confronti dei magistrati che sono chiamati a svolgere funzioni presso sedi disagiate.

L'esercizio delle funzioni giudiziarie presso le sedi disagiate è particolarmente critico e complesso: infatti, in zone ad alta densità criminale, il magistrato rischia ogni giorno la propria incolumità personale e spesso è chiamato a giudicare o a condurre indagini difficili anche in relazione al contesto ambientale nel quale opera.

La presente proposta di legge interviene con benefici economici per garantire al magistrato che opera in « zone di frontiera » di svolgere il proprio lavoro con la massima serenità possibile: serenità che è indispensabile per esercitare l'attività giudiziaria nel miglior modo possibile.

A tale fine la presente proposta di legge interviene, in primo luogo, prorogando al 31 dicembre 2018 la possibilità di coprire d'ufficio le cosiddette sedi disagiate. Tale possibilità era stata introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, che consentiva al Consiglio superiore della magistratura (CSM) di adottare trasferimenti d'ufficio, ma solo fino al 31 dicembre 2014.

L'evidente situazione di elevata criticità sociale e dell'ordine pubblico nelle aree ad alta densità criminale rende di tutta evidenza la necessità di prorogare l'applicabilità di questo potere ampliato del CSM.

In conseguenza di ciò ai magistrati che svolgono le funzioni giudiziarie presso le

sedi disagiate vengono riconosciuti benefici sia per quanto riguarda l'aumento stipendiale che per quanto riguarda l'alloggio e la formazione professionale.

Si tratta di misure economiche importanti, anche e soprattutto in un contesto economico caratterizzato da una profonda

crisi economico-sociale, che richiedono un intervento dello Stato, ma che dobbiamo considerare utili e indispensabili per favorire quei servitori dello Stato, come i magistrati, che rischiano ogni giorno la propria vita per contrastare la criminalità che si fa sempre più agguerrita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano fino al 31 dicembre 2018.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di sei anni, un'indennità mensile pari alla metà dell'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa ».

ART. 3.

1. Ai magistrati ordinari destinati alla prima sede e a quelli trasferiti d'ufficio, tranne che per motivi disciplinari, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio delle Forze di polizia o delle Forze armate.

2. La durata della concessione dell'alloggio di cui al comma 1 non può essere superiore a sei anni.

ART. 4.

1. Ai magistrati ordinari fino alla quinta valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio, di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione d'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 2.000 euro, per l'aggiornamento professionale e per la formazione.

ART. 5.

1. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi dove operano i magistrati che contrastano la criminalità organizzata al fine di concedere i benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai magistrati che operano contro la criminalità organizzata come individuati ai sensi del comma 1, per il periodo di effettivo servizio è attribuita, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, un'indennità mensile determinata in misura pari ad un terzo dell'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con due anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa per congedi parentali e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

4. Per i magistrati di cui al comma 1, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno

di effettivo servizio prestato nella sede di cui al comma 1, fino al sesto anno di permanenza.

ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede annualmente con apposite risorse stabilite dalla legge di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0046490